

REGOLAMENTO (CEE) N. 925/87 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 1987****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/87 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1458/86 ⁽⁸⁾;considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 577/87 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/87 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza, il ravizzone ed il girasole, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto e settembre 1987 per il colza e il ravizzone e per il mese di agosto 1987 per il girasole, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e sulla base della nuova qualità tipo per il girasole proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che le produzioni di semi di colza, di ravizzone e di girasole prese in considerazione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non sono state fissate; che l'importo che, se del caso, dev'essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE non ha potuto dunque essere calcolato che provvisoriamente sulla base degli importi validi per la campagna di commercializzazione 1986/1987; che gli importi dell'integrazione dovranno pertanto essere applicati solo provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole saranno noti;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3776/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽¹¹⁾ della Commissione sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato III.
3. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto e settembre 1987 per il colza e il ravizzone e per il mese di agosto 1987 per il girasole, sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° aprile 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse per questi prodotti per la campagna 1987/1988.
4. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto e settembre 1987 per il colza e il ravizzone e per il mese di agosto 1987 per il girasole, sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° aprile 1987, per tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 57 del 27. 2. 1987, pag. 38.⁽¹⁰⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 37.⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese (¹)	5° mese (¹)	6° mese (¹)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,610	0,610	0,610	0,100	0,100	0,100
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	37,344	37,186	37,028	31,552	31,473	31,473
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	89,96	89,59	89,24	76,28	76,09	76,36
— Paesi Bassi (Fl)	101,36	100,95	100,53	85,93	85,72	85,99
— UEBL (FB/Flux)	1 744,37	1 736,89	1 729,41	1 472,09	1 468,35	1 464,30
— Francia (FF)	256,37	255,14	253,71	214,26	213,64	214,22
— Danimarca (Dkr)	315,05	313,65	312,26	265,41	264,71	263,21
— Irlanda (£ Irl)	28,145	28,009	27,870	23,426	23,357	23,277
— Regno Unito (£)	21,196	21,070	20,944	17,467	17,404	17,298
— Italia (Lit)	56 074	55 812	55 444	47 098	46 968	46 758
— Grecia (Dra)	3 664,41	3 617,97	3 567,41	2 901,74	2 888,00	2 831,54
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	14,58	14,58	14,58
— in un altro Stato membro (Pta)	4 412,03	4 386,23	4 360,44	3 639,64	3 626,59	3 600,18
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	5 312,61	5 279,93	5 222,69	4 374,37	4 359,96	4 321,28

(¹) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese (1)	5° mese (1)	6° mese (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,860	1,860	1,860	2,600	2,600	2,600
— Portogallo	1,250	1,250	1,250	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	38,594	38,436	38,278	34,052	33,973	33,973
2. Aiuti finali:						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	92,94	92,58	92,22	82,25	82,06	82,33
— Paesi Bassi (Fl)	104,72	104,31	103,90	92,65	92,45	92,71
— UEBL (FB/Flux)	1 802,96	1 795,48	1 788,01	1 589,27	1 585,53	1 581,48
— Francia (FF)	265,25	264,02	262,59	232,01	231,39	231,97
— Danimarca (Dkr)	325,73	324,34	322,94	286,77	286,07	284,56
— Irlanda (£ Irl)	29,124	28,987	28,848	25,382	25,313	25,234
— Regno Unito (£)	21,980	21,854	21,728	19,035	18,972	18,866
— Italia (Lit)	57 998	57 736	57 368	50 946	50 816	50 606
— Grecia (Dra)	3 810,26	3 763,82	3 713,25	3 193,43	3 179,68	3 123,23
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	271,19	271,19	271,19	379,07	379,07	379,07
— in un altro Stato membro (Pta)	4 594,28	4 568,48	4 542,69	4 004,14	3 991,09	3 964,67
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	189,77	189,77	189,77	379,54	379,54	379,54
— in un altro Stato membro (Esc)	5 502,38	5 469,70	5 412,46	4 753,90	4 739,49	4 700,81

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese (¹)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	42,463	42,421	42,500	42,500	38,897
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (²):					
— Rf di Germania (DM)	102,40	102,30	102,50	102,61	94,02
— Paesi Bassi (Fl)	115,38	115,27	115,48	115,59	105,91
— UEBL (FB/Flux)	1 982,70	1 980,72	1 984,45	1 983,80	1 814,90
— Francia (FF)	290,37	290,05	290,40	289,93	264,31
— Danimarca (Dkr)	357,73	357,36	358,06	358,06	327,27
— Irlanda (£ Irl)	31,864	31,827	31,893	31,726	28,901
— Regno Unito (£)	23,813	23,779	23,842	23,842	21,574
— Italia (Lit)	63 578	63 507	63 503	63 639	58 088
— Grecia (Dra)	4 076,68	4 044,94	4 029,46	4 014,67	3 591,03
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	501,54
— in un altro Stato membro (Pta)	4 065,00	4 058,14	4 071,04	4 039,80	3 764,16
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 653,36	6 639,92	6 617,73	6 606,10	6 038,98
— in un altro Stato membro (Esc)	6 437,46	6 424,45	6 402,99	6 391,74	5 843,02
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 015,85	4 008,99	4 021,89	3 996,42	3 720,78
— in Portogallo (Esc)	6 407,11	6 394,10	6 372,63	6 364,94	5 816,22

(¹) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

(²) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,076750	2,071600	2,066830	2,062230	2,062230	2,048810
Fl	2,346590	2,343960	2,341650	2,339000	2,339000	2,329050
FB/Flux	43,032300	43,049600	43,068300	43,085900	43,085900	43,141200
FF	6,912640	6,919100	6,925120	6,932860	6,932860	6,952250
Dkr	7,811170	7,836080	7,860210	7,884450	7,884450	7,957490
£ Irl	0,776755	0,781472	0,785597	0,789304	0,789304	0,798713
£	0,707211	0,709056	0,710649	0,711999	0,711999	0,715847
Lit	1 477,21	1 480,29	1 483,36	1 486,44	1 486,44	1 498,96
Dra	152,47500	154,34900	156,21800	158,03100	158,03100	164,24300
Esc	160,03600	161,12400	162,32600	163,59800	163,59800	167,16100
Pta	145,63700	146,69000	147,61700	148,49500	148,49500	150,94600